



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti



## COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO  
CENTRALINO: 091.680.84.02 Telefono diretto 0916806462  
Fax 0916808462

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)

e-mail: [tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:tribunalefederalesicilia@lnd.it)

pec [tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it)



## STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 160 Tft 13 DEL 04 NOVEMBRE 2014

### COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

#### 1.1. UFFICI DEL COMITATO REGIONALE

Di seguito si riportano i numeri telefonici, il numero di fax, gli indirizzi di posta elettronica e gli indirizzi di posta elettronica certificata (PEC) dei singoli Uffici di questo C. R. Sicilia

#### **AFFARI GENERALI** Fax 091-6808498

Giattino Fabio 091 6808 422

Lo Nigro Aldo 091 6808 421

Porzio Franco 091 6808 438

[sicilia.affarigenerali@lnd.it](mailto:sicilia.affarigenerali@lnd.it)

[sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.affarigenerali@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA L.N.D.** Fax 091-6808497

Costantino Wanda 091 6808 405

[attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it](mailto:attivitaagonistica@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **ATTIVITA' AGONISTICA S.G.S.** Fax 091-6808498

Cusimano Giusy 091 6808 419

[sicilia.sgs@figc.it](mailto:sicilia.sgs@figc.it)

[sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.sgs@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **CAMPI SPORTIVI** Fax 091 6808498

Bonsangue Giuseppe 091 6808 424

[settoreimpiantisicilia@lnd.it](mailto:settoreimpiantisicilia@lnd.it)

[settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it](mailto:settoreimpianti@indsicilia.legalmail.it) (PEC)

#### **TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE (già Commissione Disciplinare Territoriale)** Fax 091 6808462

[Tribunalefederalesicilia@lnd.it](mailto:Tribunalefederalesicilia@lnd.it)

[tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE (già Commissione  
Disciplinare Territoriale) Fax 091 6808462**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)  
[cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it) (pec)

**CONTABILITA' Fax 091 6808494 - 498**

**Giannopolo Calogero** 091 6808 408  
**Lo Iacono Lia** 091 6808 428  
[sicilia.amministrazione@Ind.it](mailto:sicilia.amministrazione@Ind.it)  
[sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.amministrazione@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**GIUDICE SPORTIVO Fax 091 6808496**

**Boatta Simona** 091 6808 463  
[sicilia.giudicesportivo@Ind.it](mailto:sicilia.giudicesportivo@Ind.it)  
[giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it](mailto:giudicesportivo@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SEGRETERIA Fax 091 6808497**

**Gatto Maria** 091 6808 409  
[gatto@Ind.it](mailto:gatto@Ind.it)  
[gatto@Indsicilia.legalmail.it](mailto:gatto@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Cinquemani Francesco** 091 6808 425  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)  
[sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.segreteria@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440  
[crInd.sicilia01@figc.it](mailto:crInd.sicilia01@figc.it)  
[sicilia.segreteria@Ind.it](mailto:sicilia.segreteria@Ind.it)

**COMMISSARI DI CAMPO**

**Lo Sicco Laura** 091 6808 440  
[laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it](mailto:laura.losicco@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**SETTORE TECNICO Fax 091 6808498**

**Saccà Giovanni** 091 6808 433  
[sicilia.settoretecnico@Ind.it](mailto:sicilia.settoretecnico@Ind.it)

**TESSERAMENTO LND fax 091 6808498**

**Cutrera Giovanni** 091 6808 410  
**Sconzo Giulio** 091 6808 423  
[sicilia.tesseramento@Ind.it](mailto:sicilia.tesseramento@Ind.it)  
[sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.tesseramento@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO A CINQUE Fax 091 6808495**

**Bevilacqua Silvio** 091 6808 406  
**Mendola Paolo** 091-6808 475  
[sicilia.dr5@Ind.it](mailto:sicilia.dr5@Ind.it)  
[sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it](mailto:sicilia.dr5@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

**UFFICIO REGIONALE CALCIO FEMMINILE Fax 091 6808498**

**Mistretta Giuseppe** 091 6808 473  
**Cutrera Giovanni** 091 6808 410  
[sicilia.femminile@Ind.it](mailto:sicilia.femminile@Ind.it)  
[femminile@Indsicilia.legalmail.it](mailto:femminile@Indsicilia.legalmail.it) (PEC)

Si comunica altresì che, con deliberazione del Commissario ad Acta della F.I.G.C. del 30 Luglio 2014 approvato con deliberazione del Presidente del CONI n.112/52 del 31/07/2014 e pubblicato sul C.U. 36/A del 01/08/2014, sono stati identificati due nuovi Organi di Giustizia Sportiva Territoriale che sostituiscono la Commissione Disciplinare Territoriale:

**Tribunale Federale Territoriale**

[tribunalefederalesicilia@Ind.it](mailto:tribunalefederalesicilia@Ind.it)

(PEC [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it))

**Corte Sportiva di Appello Territoriale**

[corteappellosicilia@Ind.it](mailto:corteappellosicilia@Ind.it)

(PEC [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it))

## **1. GIUSTIZIA SPORTIVA**

### **DECISIONI DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE**

#### **DEFERIMENTI**

*Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Prof. Ugo Caldarella e dal Dott. Salvatore Palumbo, assistiti dal Dott. Rotolo Roberto, componente con funzioni di Segretario, alla presenza del rappresentante A.I.A. A.B. Pietro Consagra e con l'intervento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Giulia Saitta, si è riunito il giorno 04 novembre 2014 ed ha assunto le seguenti decisioni.*

**Procedimento 30/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Vincenzo ERRANTE (Presidente A.S.D. BORGATE TERRENOVE)

A.S.D. BORGATE TERRENOVE

Con nota 1081pf13-14/GS/reg dell'11 luglio 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Vincenzo Errante, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in riferimento al punto 2, comma 5 del C.U. n° 89 del 07/10/2013 della L.N.D., per avere disatteso l'obbligo per le società che partecipano al campionato regionale Juniores di tesserare e affidare la condizione della squadra ad un allenatore abilitato dal Settore tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al predetto tesserato è stata altresì deferita la A.S.D. Borgata Terrenove, ex art. 4 comma 1 C.G.S. per responsabilità diretta.

Le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie o documenti a discolta, né sono comparse all'udienza da ultimo fissata in data odierna per il dibattimento, nella quale il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo in primo luogo la modifica del deferimento, dovendosi contestare la violazione di cui all'art. 44 del Regolamento della L.N.D. per il mancato tesseramento dell'allenatore relativamente al campionato di prima categoria piuttosto che al campionato regionale juniores e chiedendo inoltre l'applicazione della sanzione della inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale, rileva che le superiori richieste di natura procedimentale non possono trovare accoglimento posto che s'intende introdurre nel procedimento un fatto costitutivo obiettivamente diverso, giuridicamente supportato da norme diverse, così comportando una "mutatio libelli" non ammessa dalle norme processual-civilistiche del nostro ordinamento giuridico a cui fa espresso richiamo il C.G.S.

Nel merito, il Tribunale Federale Territoriale osserva che la documentazione probatoria prodotta dalla Procura Federale (distinte di gara) non si riferisce al campionato regionale Juniores, bensì a gare che la A.S.D. Borgate Terrenove ha disputato nella stagione sportiva 2013-2014 in prima categoria, rimanendo così sfornita di prova la domanda introduttiva del presente giudizio.

Ne consegue il proscioglimento delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi le parti deferite Sig. Vincenzo ERRANTE e A.S.D. BORGATE TERRENOVE.

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento 42/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Giuseppe BOVA (Presidente della A.S.D. VIRTUS TERMINI)

A.S.D. VIRTUS TERMINI

Con nota 837/1185pf13-14/SS/vdb del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Giuseppe BOVA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del regolamento della LND, nonché all'art. 38 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico, per avere permesso l'inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione in almeno 3 gare disputate dalla A.S.D. VIRTUS TERMINI nel campionato di 2<sup>a</sup> categoria stagione sportiva 2013/2014.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato ed al tecnico la predetta Società è stata deferita ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolpa. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta "per tabulas" che il sig. Diego Infantino (allenatore di base - cod. 35.674) è stato inserito nelle n° 3 distinte di gara meglio indicate in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore, senza essere tesserato per la Società deferita.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi uno a carico del Sig. Giuseppe BOVA, in prosecuzione (v. proc. 37/B - C.U. 150 TFT 12 del 28/10/2014);*
- *Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. VIRTUS TERMINI.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento 43/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. Giorgio GIALLOMBARDO (Presidente della A.S.D. Zero91)  
A.S.D. ZERO91

Con nota 827/1187pf13-14/SS/vdb del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Giorgio GIALLOMBARDO, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 44 del regolamento della LND, nonché all'art. 38 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico, per avere permesso l'inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato che ha svolto la detta funzione in almeno 4 gare disputate dalla A.S.D. ZERO91 nel campionato di calcio a 5 C2 stagione sportiva 2013/2014.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato ed al tecnico la predetta Società è stata deferita ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta "per tabulas" che il sig. Salvatore Lo Piccolo (allenatore di base - cod. 30.169) è stato inserito nelle n° 4 distinte di gara meglio indicate in deferimento, svolgendo la funzione di allenatore, senza essere tesserato per la Società deferita.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico del Sig. Giorgio GIALLOMBARDO;*
- *Ammenda di € 400,00 a carico della A.S.D. ZERO91.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento 44/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:  
Sig. Matteo ARENA (Presidente della A.S.C.D. Stella Nascente)  
A.S.C.D. STELLA NASCENTE

Con nota 831/1188pf13-14/SS/vdb del 14 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Matteo ARENA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e 36 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico e all'art. 44 comma 1 del regolamento della LND, per avere permesso l'inserimento nelle distinte di gara quale allenatore di un tecnico non tesserato come tale bensì come Segretario della Società, sprovvisto della necessaria sospensiva rilasciata dall'albo del Settore tecnico e che ha svolto la detta

funzione di allenatore in almeno 4 gare disputate dalla A.S.C.D. STELLA NASCENTE nel campionato di allievi provinciali stagione sportiva 2013/2014.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato ed al tecnico la predetta Società è stata deferita ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite sono comparse ed hanno chiesto il proscioglimento o, in subordine, l'applicazione del minimo della pena sostenendo di avere ritenuto, in buona fede, che nel campionato in questione non fosse necessario disporre di un tecnico tesserato.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi sei a carico del tesserato e dell'ammenda di € 400,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta "per tabulas" che il sig. Alfredo Femiano (allenatore di base - cod. 111.348) è stato inserito nelle n° 4 distinte di gara meglio indicate in deferimento, svoltesi nei mesi di febbraio e marzo 2014, svolgendo la funzione di allenatore, senza essere tesserato come tale per la Società deferita ma come Segretario, comunque sprovvisto della necessaria sospensiva rilasciata dall'albo del Settore tecnico. Il tesseramento come tecnico è poi intervenuto in data 09/06/2014.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico del Sig. Matteo ARENA;*

- *Ammenda di € 200,00 a carico della A.S.C.D. STELLA NASCENTE.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento 45/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Antonino SCIACCA (Presidente della A.S.D. Calatabiano G.S.C.)

A.S.D. CALATABIANO G.S.C.

Con nota 807/1192pf13-14/SS/vdb del 13 agosto 2014 la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale il Sig. Antonino SCIACCA, per rispondere della violazione di cui all'art. 1 comma 1 C.G.S., in relazione agli artt. 38 comma 1 e 36 comma 1 del vigente Regolamento per il Settore tecnico e all'art. 44 comma 1 del regolamento della LND, per avere permesso l'inserimento nelle distinte di gara quale Collaboratore di un tecnico non tesserato come tale e sprovvisto della necessaria sospensiva rilasciata dall'albo del Settore tecnico, che ha svolto la detta funzione di collaboratore in almeno 4 gare disputate dalla A.S.D. CALATABIANO G.S.C. nel campionato di 1<sup>a</sup> categoria stagione sportiva 2013/2014.

Con la medesima nota e per quanto ascritto al tesserato ed al tecnico la predetta Società è stata deferita ex art. 4 commi 1 e 2 C.G.S. per responsabilità diretta e oggettiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite sono comparse chiedendo clemenza essendosi trattato di un errore involontario.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso insistendo nei motivi di deferimento e chiedendo l'applicazione della sanzione dell'inibizione per mesi cinque a carico del tesserato e dell'ammenda di € 300,00 a carico della Società.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che risulta "per tabulas" che il sig. Graziano Peri (allenatore di base - cod. 112.412) pur avendo richiesto il tesseramento quale tecnico per

la Società in questione, non ratificato, è stato inserito come collaboratore nelle n° 4 distinte di gara meglio indicate in deferimento, svolgendo tale funzione sprovvisto della necessaria sospensiva rilasciata dall'albo del Settore tecnico.

Ne consegue la piena responsabilità delle parti deferite con riferimento alle violazioni loro ascritte e accertate.

Le sanzioni seguono come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- *Inibizione per mesi due a carico del Sig. Antonino SCIACCA;*

- *Ammenda di € 300,00 a carico della A.S.D. CALATABIANO G.S.C.*

La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale. Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

**Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 04/11/2014**

**Il Segretario  
Maria Gatto**

**Il Presidente  
Sandro Morgana**